



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione COPIA del Consiglio Comunale

N. 12 del Reg.	OGGETTO:
Data 29-04-2016	DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2016. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:15** in sessione **Ordinaria**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presente Assente
De Bari Antonio	P
Maggini Ilario	P
Cerofolini Marco	P
Valdarnini Lorenzo	P
Benelli Beatrice	P
Montecchi Roberta	P
Bruno Nicoletta	A

Consiglieri	Presente Assente
Francioni Virgilio	P
Bruni Daniele	P
Lavorca Stefano	A
Falsini Erika	P
Faltoni David	P
Bobini Vasco	P

Assegnati n. 13

Presenti n. 11

In Carica n. 13

Assenti n. 2

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Sig. **Lorenzo Valdarnini** nella sua qualità di **Presidente**.
- Partecipa il **Segretario Comunale**, Sig.ra **Rossella Bargellini**. La seduta è Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Maggini evidenzia che in campagna elettorale la tariffa doveva diminuire ma questo non solo non è avvenuto ma c'è stato comunque un aumento dei costi per il comune. A suo parere si poteva evitare di caricare la spesa di 54.000 euro per il contenzioso.

L'assessore **Cerofolini** spiega le motivazioni che stanno alla base della tariffa che risente della gestione storica del servizio. Fa notare che nonostante i maggiori oneri derivati dal nuovo centro di raccolta l'amministrazione ha potuto mantenere invariate le tariffe in quanto in fase di elaborazione del piano economico finanziario è riuscita a far ridurre i costi generali di amministrazione.

Bobini preannuncia il voto contrario perché ritiene che un aumento dei costi a suo parere è ingiustificato; andava fatta una riflessione in merito alle scelte a suo tempo effettuate nelle modalità di gestione del servizio, in particolare per quanto attiene il ritiro dei rifiuti tramite il "porta a porta".

Presidente concorda con Bobini in merito alla inopportunità di alcune scelte fatte a suo tempo. Purtroppo oggi si scontano delle scelte che non sono state effettuate con il necessario approfondimento e ponderazione oltre che non essere state ampiamente condivise da parte di tutto il consiglio comunale.

Maggini precisa che in passato il comune di Subbiano ha sempre fissato tariffe più basse rispetto agli altri comuni della zona. La precedente amministrazione sulla gestione dei rifiuti non ha sbagliato in niente.

PREMESSO che:

- con la Legge 27/12/2013 n. 147 (leggi di stabilità per l'anno 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, che riassume tre distinti prelievi: IMU, TASI e TARI;
- la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" è diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ed è disciplinata, per quanto attiene a condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013;
- la tariffa del tributo TARI, così come previsto dal comma 651 della L. n. 147/2013, si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
- il D.L. n. 16 del 6/03/2014 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale) apporta, relativamente alle disposizioni Tari, modifiche all'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147;
- il comma 683 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 prescrive l'adozione da parte del Consiglio, entro il termine di approvazione del bilancio, di un piano finanziario e di un piano tariffario ai fini dell'applicazione della Tari;
- il Piano finanziario comunale deve essere conforme a quello elaborato dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana;

VISTI

- l'art. 1 del DPR 27/04/1999, n. 158, recante il Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato di tariffazione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- la Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
- la Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO il regolamento comunale per l'imposta IUC, approvato dal **consiglio comunale** con deliberazione n. 4 del di 8/04/2014, successivamente modificato e integrato con atto **consiliare** n. 18 del di 1/07/2015 e con atto in data odierna approvato nel corso della presente seduta;

EVIDENZIATO che in data 6/04/2016 è stato acquisito al protocollo comunale, al numero 3419, il Piano Economico Finanziario (PEF) inviato da Ato Toscana Sud, autorità di ambito che sovrintende alle attività espletate da Sei Toscana, società affidataria del servizio di igiene urbana;

ATTESO che il Piano Finanziario, obbligatorio ai sensi del citato comma 683, rappresenta lo strumento indispensabile attraverso il quale l'amministrazione perviene alla definizione delle tariffe, che vengono quantificate in coerenza con le risultanze del Piano stesso, e in modo da garantire la corrispondenza tra entrate e spese del servizio;

EVIDENZIATO che

- A norma dell'art.1 commi 651 e 654 della L. n. 147/2013, il tributo Tari deve garantire l'integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, attraverso un sistema tariffario calibrato sui criteri di cui al DPR n.158/1999;
- Con il regime Tari non è possibile deliberare tariffe che non coprano integralmente i costi diretti del servizio rifiuti;
- L'attuale contesto normativo determina, rispetto al regime TARSU, cambiamenti nella strutturazione del sistema tariffario relativamente a: classificazione delle utenze nelle diverse tipologie domestiche e non domestiche; modalità di determinazione della tariffa, distinta nelle sue componenti fissa e variabile; sistema di calcolo del tributo, la cui entità non è più legata al solo parametro rappresentato dalla superficie dei locali, ma anche alla potenziale produzione di rifiuti che il legislatore del D.P.R. n. 158/99 attribuisce a ciascuna categoria di utenza;

PRESO ATTO che:

- L'adozione dei criteri di cui al DPR n. 158/1999 impone di determinare i coefficienti di produzione potenziale di ogni singola categoria di utenza, corrispondenti a quelli definiti dal decreto medesimo come coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd;
- Sulla base dei predetti coefficienti, l'ente deve deliberare la misura delle tariffe da applicare a ciascuna delle diverse tipologie di utenza;

VISTO il Piano Finanziario comunale precedentemente approvato nel corso della presente seduta, elaborato, con le necessarie integrazioni, sulla base di quello inviato da Sei Toscana;

VISTI

- la legge n. 388/2000 articolo 53 comma 16, come modificato dall' art.27 c.8 della legge n. 448/2001, con cui si dispone che le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, anche se approvate ad esercizio avviato, purchè entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione dei bilanci, hanno effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'articolo 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296, con cui si dispone che gli enti locali deliberino tariffe ed aliquote tributarie entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate ad esercizio avviato, retroagiscano al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'articolo 151 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione dei bilanci comunali;

RITENUTO adottare la presente deliberazione nel contesto dell' odierna seduta consiliare onde far sì che la definizione delle tariffe TARI abbia effetto retroattivo alla data del 1° gennaio

dell'anno in corso, in considerazione dell'intervenuta proroga del termine per l'approvazione del bilancio 2016;

VISTI gli allegati piani tariffari Tari predisposti per l'applicazione del tributo Tari per l'esercizio 2016;

DATO ATTO che, con l'istituzione della Tari è stata fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs n. 504/1992, nella misura fissata dall'amministrazione provinciale che, per la Provincia di Arezzo, è pari al 4,70%;

EVIDENZIATO che il Regolamento IUC sezione TARI contempla la possibilità di adottare alcune misure di riduzione della tassa, da approvare in sede di determinazione delle tariffe;

RICHIAMATE a tal proposito le seguenti disposizioni regolamentari:

-Art. 25 : " Riduzioni per il recupero";

-Art. 10 : "Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio";

RICHIAMATA la nota del 6/04/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Con il seguente esito di votazione resa per alzata di mano:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Presenti: | n. 11 |
| - Voti FAVOREVOLI | n. 7 |
| - Voti CONTRARI | n. 4 (Faltoni, Bobini, Falsini, Maggini) |

D E L I B E R A

1. Di approvare il Piano Tariffario Tari per l'esercizio 2016, allegato n. 1 – Tariffe Utenze domestiche – ed allegato n. 2 – Tariffe utenze non domestiche - quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di determinare le tariffe Tari in vigore dal 1° gennaio 2016 per le utenze domestiche e non domestiche, come riportate nei prospetti allegati rispettivamente n. 1 e n. 2, parti integranti;
3. Di dare atto che il Piano Tariffario Tari come approvato con la presente deliberazione, produrrà un flusso di entrate tali da garantire, per obbligo di legge, la copertura integrale dei costi del servizio integrato di igiene ambientale, pari, per l'esercizio 2016, ad euro 1.204.152,00;
4. Di prendere atto che è stato sostanzialmente conseguito l'obiettivo di integrale copertura dei costi sostenuti per il medesimo servizio nell'esercizio 2015, come da risultanze elaborate presso il servizio finanziario, presso di esso conservate;
5. Di dare atto che le tariffe come deliberate con il presente atto, entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2016, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 169 della legge n. 296/2006 e all'articolo 53 comma 16 della legge n. 388/2000;

6. Di dare atto che il Piano Tariffario di cui agli allegati 1 e 2 è coerente con il PEF 2016 approvato in data odierna nel corso della presente seduta consiliare, le cui risultanze si riassumono sinteticamente nel seguente prospetto:

costi totali attribuibili alle utenze			
% ripartizione costi	Riepilogo costi		
Kg rifiuti totale 2.958.107,00	Totale 1.204.152,00	Costi non domestici 46,02%	Costi domestici 53,98%

7. Di approvare, coerentemente con le disposizioni di cui agli articoli 10 e 25 del Regolamento IUC componente Tari, le riduzioni evidenziate nei prospetti allegati n. 3 e n.4, parti integranti della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Lorenzo Valdarnini

F.to Rossella Bargellini

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Pubblicazione: dal 16-05-2016 al 31-05-2016 numero repertorio 444

Subbiano, li 16-05-2016

Segretario Comunale

F.to Rossella Bargellini

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo)

Subbiano, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DELIBERA

- Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio in data 16-05-2016.

Subbiano, li 16-05-2016

Segretario Comunale


F.to Rossella Bargellini

Comune di Subbiano - Tariffe Tari 2016 - Utenze domestiche

Tipologia	Tariffe		Coefficienti	
	fissa	variabile	ka	kb
1 Famiglia 1 C	1,02	28,28	0,86	0,6
2 Famiglia 2 C	1,11	65,99	0,94	1,4
3 Famiglia 3 C	1,21	84,84	1,02	1,8
4 Famiglia 4 C	1,3	103,69	1,1	2,2
5 Famiglia 5 C	1,39	136,69	1,17	2,9
6 Famiglia 6 C	1,46	160,26	1,23	3,4

Comune di Subbiano - Tariffe Tari 2016 - Utenze non domestiche

		Tariffe		Coefficienti	
		fissa	variabile	ka	kb
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,47	0,7	0,61	5,65
2	Cinematografi e teatri	1,11	0,53	0,46	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,25	0,6	0,52	4,8
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,95	0,93	0,81	7,45
5	Stabilimenti balneari	1,62	0,77	0,67	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	1,35	0,64	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	3,84	1,82	1,59	14,67
8	Alberghi senza ristorante	2,05	0,97	0,85	7,8
9	Case di cura e riposo	3,55	1,68	1,47	13,55
10	Ospedali	4,1	1,95	1,7	15,67
11	Uffici, agenzie, studi professionali	3,55	1,68	1,47	13,55
12	Banche ed istituti di credito	2,07	0,98	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,94	1,4	1,22	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,47	1,64	1,44	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,07	0,98	0,86	7,9
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,84	1,82	1,59	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,7	1,28	1,12	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,39	1,13	0,99	9,1
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,04	1,44	1,26	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,15	1,02	0,89	8,2
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,12	1,01	0,88	8,1
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,84	3,72	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	10,45	4,95	4,33	39,8
24	Bar, caffè, pasticceria	5,91	2,8	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,59	2,6	1,49	18,4
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,59	1,7	1,49	13,7
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,2	4,83	4,23	38,9
28	Ipermercati di generi misti	4,78	2,26	1,98	18,2
29	Banchi di mercato genere alimentari	15,87	7,52	6,58	60,5
30	Discoteche, night club	4,41	2,09	1,83	16,83



TARIFE 2016 TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Percentuale di riduzione per utenze non domestiche	
Regolamento luc -componente Tari :Art. 25 riduzione per recupero	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione
<p>La quota variabile e/o fissa, per le utenze non domestiche, può essere ridotta per i rifiuti assimilati che il produttore, dimostri di aver avviato al recupero a proprie spese tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.</p> <p>Per "produttore" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti</p>	
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista e similari), di produzione beni specifici e similari	50
Autofficina, carrozzeria, elettrauto, e similari	50
Attività industriali con capannoni di produzione, e similari, limitatamente all'area di produzione, escludendo magazzini, uffici, mostre	50



TARIFFE 2016 TASSA SUI RIFIUTI - TARI

<i>Tabella c</i> Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali art. 10 del regolamento TARI	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Rosticcerie - laboratori alimentari e similari	50
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	50
Attività di falegname	50
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	50
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	50
Attività di lavanderie a secco, tintorie	50
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	50
Attività industriali e artigianali limitatamente ai luoghi di produzione	50
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	50
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	50
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	50
Altre attività similari che producono rifiuti speciali, assimilabili agli urbani, che comunque superano il volume massimo conferibile o rientrano in una tipologia di rifiuto non accettata dal Regolamento del servizio per la gestione dei rifiuti e di igiene ambientale o da accordi con il gestore e i cui locali sono comunque individuabili catastalmente e accatastati in categoria D o C3	50